

Passività' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - **Ricognizione di debito** - Fallimento dell'autore della ricognizione - Presunzione rapporto fondamentale - Esclusione - Valore probatorio del documento - Confessione stragiudiziale al terzo - Fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10215 del 11/04/2019 (Rv. 653694 - 01)

In tema di insinuazione allo stato passivo, la **ricognizione di debito** avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore, non determina la presunzione dell'esistenza del rapporto fondamentale, trattandosi di documento liberamente apprezzabile dal giudice al pari di quanto avviene per la confessione stragiudiziale resa ad un terzo, qual'è il curatore fallimentare (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che aveva ammesso al concorso il credito vantato dalla banca, sulla base del riconoscimento di debito contenuto in una scrittura privata autenticata sottoscritta dal correntista prima dell'apertura del suo fallimento).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10215 del 11/04/2019 (Rv. 653694 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 1333](#), [Cod Civ art 1988](#),
[Cod Civ art 2697](#), [Cod Civ art 2730](#),
[Cod Civ art 2735](#), [Dlgs 14 2019 art 206](#), [Dlgs 14 2019 art 207](#)

ricognizione di debito